



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 21 del 12/03/2020

OGGETTO: ATTUAZIONE ULTERIORI DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 11 MARZO 2020 IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, SINO AL 25 MARZO 2020.

SINDACO

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. N.267/2000;

VISTA la propria ordinanza n. 19 del 09/03/2020;

VISTA la propria ordinanza n. 20 del 10/03/2020;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

ORDINA

A partire dal 12 marzo 2020;

- 1- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate **nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 11/03/2020**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande struttura di vendita, anche compresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Restano aperte come dal predetto DPCM 11/03/2020 le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di clienti in attesa;
- 2- Sono sospese le attività di ristorazione , fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
- 3- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti, diverse da quelle individuate **nell'allegato 2 del D.P.C.M. 11/03/2020**;

- 4- Negli esercizi commerciali promiscui, ove viene svolta l'attività di pubblico esercizio e tabaccheria, il titolare dovrà delimitare lo spazio adibito a pubblico esercizio e sale slot, affinché venga interdetto alla clientela ed utilizzare, qualora vi sia la possibilità, solamente l'ingresso che conduce alla tabaccheria.
- 5- L'ingresso negli Uffici comunali dovrà avvenire solamente da Piazza Marconi, con divieto d'ingresso da Via Monfalcone e gli utenti dovranno accedere una alla volta presso gli Uffici competenti. Ogni Capo Settore è responsabile della presente direttiva.

DISPONE

- 1- Che copia della presente ordinanza venga consegnata a tutti i titolari di pubblici esercizi (bar, chioschi, ristoranti e pizzerie e pub), sale giochi e sale scommesse;
- 2- Che venga trasmessa alla Prefetto di Catania; all'ASP di Catania; al Comando Stazione locale dei Carabinieri; al Comando di Polizia Locale; alla Città Metropolitana di Catania.

AVVERTE

Che è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza sotto comminata delle sanzioni previste dal D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., nonché di quelle previste dal vigente Codice Penale.

Il Comandante della P.L.
Cap. Filippo Pesce

Castel di Iudica, 12/03/2020

Sindaco
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.